

ADOZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Signori Soci,

in relazione alle modifiche statutarie sottoposte all'odierna Assemblea sociale, si è resa necessaria una rivisitazione del vigente testo del Regolamento Assembleare al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie; con l'occasione si è proceduto ad un riesame del complessivo testo regolamentare, effettuando ulteriori interventi finalizzati ad agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari.

Nel rinviare al nuovo testo proposto del Regolamento riportato in allegato alla presente Relazione, si evidenzia che le principali innovazioni sono essenzialmente conseguenti alle modifiche statutarie attinenti:

- all'introduzione della videoconferenza come modalità di svolgimento delle adunanze assembleari per consentire ai soci la partecipazione a distanza
- alla nomina del Collegio dei Provisori, al fine di adeguare il testo al nuovo criterio di nomina per lista previsto dallo statuto.

Il nuovo testo regolamentare, qualora approvato, diverrà efficace contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese di Bergamo dell'odierna delibera di modifica dello statuto sociale.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Marzo 2014

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.**

**Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1.- Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 (la "**Società**").
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge e dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") riguardanti l'Assemblea.

**Capo II
COSTITUZIONE**

**Articolo 2
Partecipazione, intervento e assistenza in Assemblea**

1.- Le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e dello Statuto.
L'avviso di convocazione prevede, in conformità allo Statuto, l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza (le "**sedi di collegamento**") con il luogo in cui si svolge l'Assemblea e dove sono presenti il Presidente e il Segretario (la "**sede principale**"). Salvo diversa specificazione, le disposizioni del presente regolamento riferite all'Assemblea o alla sede assembleare si applicano in egual modo alla sede principale e alle sedi di collegamento.
Le sedi di collegamento sono indicate nell'avviso di convocazione secondo le determinazioni assunte ai sensi dello Statuto.

2.- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci aventi diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.
I Soci che partecipano all'Assemblea dalle sedi di collegamento hanno diritto di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni esclusivamente durante lo svolgimento dell'Assemblea, nonché, ove espressamente previsto dall'avviso di convocazione, di intervenire nella discussione degli argomenti trattati.

3.- Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea dipendenti della Società o delle società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

4.- Con il consenso del Presidente possono assistere all'Assemblea persone diverse dai Soci che abbiano inoltrato richiesta in tale senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.
Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

5.- Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo.

**Articolo 3
Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, accesso ai locali della riunione e uscita dagli stessi**

1.- La verifica della legittimazione alla partecipazione in Assemblea ha inizio nella sede assembleare e nelle sedi di collegamento almeno 1 ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2.- Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono presentare al personale incaricato della Società, presso le apposite postazioni poste all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea, un documento di identificazione personale. La verifica della legittimazione alla partecipazione in Assemblea ha luogo nella sede principale e nelle sedi di collegamento.

Il personale incaricato della Società, dopo avere espletato le necessarie verifiche, rilascia appositi documenti da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari.

3.- Sono conteggiati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti tutti i Soci presenti che si trovino all'interno dei locali assembleari, intendendosi con tale espressione la parte di sede assembleare posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei Soci.

4.- I Soci che per qualsiasi ragione si allontanassero dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a fare registrare la propria uscita, nonché l'eventuale successivo rientro, attraverso il transito dalle apposite postazioni di rilevamento elettronico poste all'ingresso della sede assembleare.

5.- Salvo diversa decisione del Presidente, nella sede assembleare non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e simili, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

6.- I lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video soltanto per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate solo per proprio personale ausilio dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Articolo 4 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1.- Alla ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello Statuto.

2.- Il Presidente è assistito da un Segretario. Nel caso di Assemblea Straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio da lui designato. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia.

3.- Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4.- Il Presidente, per il servizio d'ordine, si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

5.- Il Presidente nomina assistenti di fiducia presso le sedi di collegamento, coadiuvati da personale incaricato, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni.

6.- Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.

7.- Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

8.- Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, decorsi 30 (trenta) minuti dall'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Articolo 5 Ordine del Giorno

1.- Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel trattare e porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6 Interventi e repliche

1.- Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione dando la parola ai Consiglieri di Sorveglianza, ai Consiglieri di Gestione e ai Soci che l'abbiano richiesta. Su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola dirigenti della Società nonché amministratori e dirigenti di società del Gruppo.

2.- Ogni Socio presente nella sede principale ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno. I Soci che partecipano all'Assemblea dalle sedi di collegamento possono intervenire nella discussione degli argomenti trattati, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione.

3.- Gli aventi diritto possono, facendone richiesta, intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata sino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che intervengono hanno altresì il diritto di replica.

4.- Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.

5.- Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

6.- Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

7.- Tenuto conto del numero complessivo dei Soci della Società, del numero medio dei partecipanti alle assemblee della Società e di coloro che hanno preso la parola nelle assemblee della Società durante gli ultimi anni, nonché avuta presente l'esigenza di consentire il maggiore numero di interventi possibile, garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la conclusione degli stessi in una unica riunione, la durata degli interventi è fissata dal Presidente in un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) minuti, mentre quella delle eventuali repliche in un periodo comunque non superiore a 2 (due) minuti. E' facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze, termini maggiori. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici. Ove il socio che ha ottenuto la parola non si attenga a quanto in precedenza indicato, il Presidente lo invita a concludere entro un breve lasso di tempo, trascorso il quale gli può togliere la parola.

8.- Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessun Socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Articolo 7 Sospensione dei lavori

1.- Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Articolo 8 Poteri del Presidente

1.- Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola:

- qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
- previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, così come in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

2.- Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Articolo 9 Operazioni preliminari

1.- Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea i Soci che fossero stati esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

2.- Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 Votazione a scrutinio palese

1.- Salvo che per l'elezione alle cariche sociali, il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano. Per consentire la registrazione nel verbale, così come previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza, i Soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che si siano astenuti devono fare registrare il loro nominativo presso gli appositi seggi, presentando la documentazione ricevuta all'ingresso in sede di registrazione e un documento di identificazione.

2.- Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta", con prova e controprova.

Articolo 11 Svolgimento delle votazioni alle cariche sociali

1.- In conformità allo Statuto, le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

2.- La presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e delle candidature alla carica di membri del Collegio dei Probiviri avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto.

3.- Fermo restando il meccanismo di sostituzione automatica previsto dallo Statuto e impregiudicato quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, qualora l'Assemblea sia chiamata a nominare componenti del Consiglio di Sorveglianza per procedere alla sostituzione di componenti venuti a mancare nel corso del proprio mandato, hanno facoltà di presentare candidature, nel numero massimo dei consiglieri di sorveglianza da sostituire, sia il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, sia i Soci, anche individualmente, che abbiano diritto di intervenire e votare nell'Assemblea chiamata a integrare il Consiglio di Sorveglianza e che documentino tale diritto secondo le vigenti normative. Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste per la

nomina del Consiglio di Sorveglianza, corredate (a) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, (b) dal curriculum professionale dei soggetti designati e (c) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente o dallo Statuto.

4.- Le liste e/o le candidature per le cariche sociali e i relativi curricula sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa, nonché con le modalità e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente

5.- La votazione per la nomina delle cariche sociali può avvenire con schede cartacee ovvero con modalità elettronica.

6.- Le schede di voto per l'elezione:

a) del Consiglio di Sorveglianza riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare, senza cancellare né aggiungere alcun nominativo;

b) del Collegio dei Probiviri riportano l'elenco generale dei candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere;

c) dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da sostituire ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati. Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte, pena l'annullamento del voto.

Articolo 12

Modalità di spoglio e di scrutinio delle schede

1.- Nel caso di votazione con schede cartacee, una volta concluse le votazioni, il Presidente, sospesi i lavori assembleari, dà l'avvio alle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede. Tali operazioni sono effettuate dagli scrutatori, eventualmente coadiuvati da personale tecnico di supporto, e si svolgono alla presenza del Segretario o del Notaio presso la sede principale e dell'assistente di fiducia nominato dal Presidente presso le sedi di collegamento.

2.- Esaurite le operazioni di conteggio complessivo dei voti, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, proclama i risultati delle votazioni.

3.- Con riferimento a quanto precede, è redatta apposita attestazione, sottoscritta dal Presidente, dal Segretario o Notaio e dagli scrutatori, se nominati, e acquisita agli atti della Società. Le schede di votazione sono conservate con modalità idonee ad assicurarne la segretezza.

CAPO V CHIUSURA

Articolo 13 Chiusura dei lavori

1.- Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Articolo 14 Pubblicità dei lavori

1.- Il verbale dei lavori assembleari è redatto dopo la conclusione dei lavori assembleari, anche nelle giornate successive a quella della riunione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Notaio o Segretario dell'Assemblea nonché pubblicato nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1.- Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società, se tale materia è stata preventivamente indicata nell'ordine del giorno.

2.- Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.